

GIUNTA REGIONALE
Regione Abruzzo
Dipartimento Sanità

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE

ai sensi dell'art. 32 dell'ACN 15.12.2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 dell'ACN 08.07.2010
Procedura straordinaria di rilevazione delle carenze in caso di cessazione/trasferimento dei
Pediatri di libera scelta

ART. 1

Il presente Accordo, al fine di garantire il diritto all'assistenza pediatrica e alla libera scelta del cittadino, definisce i criteri in base ai quali le Aziende USL regionali possono procedere a individuare una zona carente straordinaria in un ambito territoriale qualora il calcolo del rapporto ottimale non consenta la relativa pubblicazione, ai sensi del vigente ACN e fatto salvo quanto già disposto dall'art. 45 del vigente AIR.

La procedura definita dal presente Accordo, alle condizioni di cui agli articoli successivi, si applica esclusivamente nel caso di cessazione dell'incarico convenzionale o trasferimento del pediatra di libera scelta.


ART. 2

Quando un pediatra di libera scelta cessa la convenzione o si trasferisce e la ASL è tenuta ad attivare il "separato elenco" ex art. 39 ACN commi 12 e 13, l'Azienda, sentito il Comitato Aziendale della Pediatria, può individuare una carenza straordinaria allorquando la somma degli assistiti in età di esclusiva (0-5 aa e 364 gg) inseriti nel separato elenco del o dei pediatri che si sono resi disponibili, operanti nello stesso ambito del pediatra di libera scelta cessato o trasferito, è pari o superiore a 180 unità.

In applicazione di tale meccanismo, il numero di assistiti utili ai fini del raggiungimento delle 180 unità necessarie alla pubblicazione della carenza straordinaria, non deve tenere conto né degli assistiti di cui al massimale del pediatra di libera scelta che ha acconsentito all'iscrizione di pazienti, ex art. 39 comma 12, né di quelli a lui iscritti in applicazione delle deroghe previste dall'art. 38 ACN c. 8,9,10,11,13. Pertanto, i pediatri che hanno acconsentito all'iscrizione di pazienti ex art. 39 c.12, perderanno solo gli assistiti che non potranno da loro essere presi in carico perché extra massimale e non rientranti in alcuna delle deroghe previste dall'art. 38 dell'ACN.

ART. 3

Qualora il calcolo degli assistiti in fascia di esclusiva iscritti nei separati elenchi producesse un valore uguale o maggiore di 360, anche se in conseguenza della cessazione di due o più pediatri dell'ambito preso in esame, la Asl procederà alla individuazione di una sola carenza con rivalutazione della



problematica non prima del sesto mese dal momento dell'iscrizione nell'elenco della pediatria di libera scelta del pediatra inserito per effetto della rilevazione della carenza straordinaria.

ART. 4

La procedura di cui agli articoli precedenti potrà essere applicata fin dalla data della pubblicazione del presente Accordo anche negli ambiti territoriali in cui sia stato già attivato il "separato elenco" per cessazione o trasferimento dell'attività convenzionata di uno o più pediatri di libera scelta.

Pescara, il

L'Assessore Regionale alla Sanità

Dott.ssa Nicoletta Veri

FIMP

Dott. Piero di Saverio

SiMPeF

Dott. Amedeo Spinelli

Federazione Clpe-SISPe-SINSPe

Dott. Umberto Muzii
